

Statuti dell'associazione FFP FONDSSOCIAL

I. Nome, forma giuridica, sede e scopo

Art. 1 Nome e forma giuridica

Con il nome Fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDSSOCIAL (in seguito associazione FFP FONDSSOCIAL) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione si trova presso il luogo dell'organo amministrativo del FFP FONDSSOCIAL.

Art. 3 Scopo

1 L'associazione ha quale scopo il promovimento della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore nel settore sociale.

2 L'associazione Fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDSSOCIAL istituisce e accresce un Fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della Legge sulla formazione professionale¹.

3 Essa può inoltre esercitare ulteriori attività correlate direttamente o indirettamente al proprio scopo.

II. Appartenenza

Art. 4 Membri

Membri dell'associazione FFP FONDSSOCIAL sono le organizzazioni del mondo del lavoro in ambito sociale (e sanitario), e l'organizzazione mantello SAVOIRSOCIAL. (Lista in allegato)

Art. 5 Affiliazione

1 Su richiesta possono essere ammessi quali membri ulteriori persone giuridiche con sede in Svizzera che nel settore sociale ricoprono le mansioni di un'organizzazione del mondo del lavoro in ambito sociale nazionale o cantonale ai sensi delle basi legali della Confederazione o dei Cantoni, vigenti per la formazione professionale.

¹ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10)

2 Le richieste di ammissione vanno inoltrate per scritto alla presidente o al presidente. Il Comitato decide sull'ammissione. Esso può rifiutare l'ammissione senza indicazione di motivi. L'organizzazione intenzionata ad aderire può impugnare tale decisione entro 30 giorni ricorrendo all'assemblea dei membri. La decisione sarà presa durante la successiva assemblea dei membri ed è definitiva.

3 L'affiliazione è la condizione per poter indennizzare tramite il FFP FONDSOCIAL le prestazioni fornite da un membro per la formazione professionale nel settore sociale.

Art. 6 Dimissioni, esclusione e scadenza dell'affiliazione

1 Le dimissioni dall'associazione sono possibili rispettando un termine di disdetta di 6 mesi di volta in volta per la fine dell'anno civile. La lettera di dimissioni va indirizzata per raccomandata alla/al presidente.

2 Le dimissioni hanno quale conseguenza che le prestazioni fornite dal membro per la formazione professionale nel settore sociale non vengono più indennizzate tramite il Fondo per la formazione professionale.

3 Con le dimissioni non sorge alcuna pretesa a parti del patrimonio dell'associazione.

4 Il Comitato ha il diritto di escludere un membro dall'associazione, se il comportamento del medesimo risulta essere in contraddizione con lo scopo e le finalità dell'associazione.

5 Contro la decisione di esclusione il membro interessato può inoltrare ricorso all'assemblea dei membri entro 30 giorni. La decisione sarà presa durante la successiva assemblea dei membri ed è definitiva. In caso di ricorso la decisione del Comitato avrà effetto sospensivo.

6 L'esclusione ha quale conseguenza che le prestazioni fornite dal membro per la formazione professionale nel settore sociale non vengono più indennizzate tramite il Fondo per la formazione professionale.

7 L'affiliazione scade automaticamente al momento in cui il membro decide di terminare spontaneamente l'attività commerciale o in seguito a fallimento o liquidazione.

III. Organizzazione

Art. 7 Organi

1 Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea dei membri*
- b. il Comitato*
- c. l'ufficio di revisione indipendente*
- d. il organo amministrativo.*

A. Assemblea dei membri

Art. 8 Funzione e composizione

L'assemblea dei membri è l'organo supremo. Essa è formata dai membri dell'associazione.

Art. 9 Mansioni dell'assemblea dei membri

Le competenze dell'assemblea dei membri sono le seguenti:

- a) approvazione di modifiche del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL all'attenzione della SEFRI*
- b) emanazione di un regolamento esecutivo*
- c) determinazione periodica dell'elenco delle prestazioni*
- d) nomina della/del presidente come pure dei membri del Comitato*
- e) designazione dell'ufficio di revisione*
- f) approvazione della pianificazione finanziaria a medio termine*
- g) approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali*
- h) presa in consegna del rapporto di revisione*
- i) scarico del Comitato*
- j) fissazione e modifica degli statuti*
- k) decisione in merito ai ricorsi contro il rifiuto dell'ammissione e l'esclusione di un membro*
- l) decisione concernente lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione del patrimonio dell'associazione*
- m) decisione in merito alla fusione con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico*
- n) decisione in merito ad affari che le sono stati presentati dal Comitato*
- o) decisione in merito a oggetti ad essa riservati per legge o in base agli statuti.*

Art. 10 Convocazione e proposte dei membri

1 L'assemblea ordinaria dei membri è convocata dal Comitato, di regola nel corso dei primi quattro mesi successivi alla conclusione dell'anno commerciale. Assieme alla convocazione, che deve avvenire per scritto con almeno tre mesi di anticipo, i membri ricevono l'informazione riguardante la data, il luogo e l'orario dell'assemblea ordinaria dei membri, come pure un elenco provvisorio delle trattande.

2 Fino a sei settimane prima della data dell'assemblea ordinaria dei membri ogni membro può inoltrare per scritto al Comitato richieste o proposte per le elezioni. Il Comitato deve mettere tale trattanda all'ordine del giorno.

3 I membri saranno convocati con tre settimane di anticipo per scritto. Con l'invito ai membri va spedito l'elenco definitivo delle trattande e i conti annuali.

4 Le assemblee straordinarie dei membri potranno essere tenute

- *su richiesta del Comitato*
- *su richiesta dell'ufficio di revisione, inoltrata al Comitato, indicandone i motivi*
- *su richiesta di almeno cinque membri, inoltrata al Comitato, indicandone i motivi.*

5 Le assemblee dei membri sia ordinarie sia straordinarie sono dirette dal/dalla presidente o in caso di impedimento dalla/dal vicepresidente. In caso di assenza sia della/del presidente sia della/del vicepresidente, l'assemblea sarà diretta da un altro membro del Comitato in qualità di presidente del giorno.

Art. 11 *Votazioni ed elezioni*

1 L'assemblea dei membri è in grado di deliberare e di eleggere in presenza della maggioranza dei membri.

*2 Il diritto di voto è disciplinato secondo il principio di parità, nel modo seguente:
In base alla posizione particolare quale organizzazione mantello nazionale del mondo del lavoro in ambito sociale a SAVOIRSOCIAL spetta il medesimo numero di voti degli altri membri presenti.*

A ogni rimanente membro presente spetta un voto.

3 In caso di votazioni o elezioni il numero complessivo di voti di SAVOIRSOCIAL può essere ripartito su diverse persone autorizzate a rappresentare SAVOIRSOCIAL all'assemblea dei membri.

4 *Votazioni ed elezioni vengono tenute con voto a maggioranza palese per alzata di mano, a meno che non venga chiesto e approvato da un terzo dei voti presenti di effettuare le votazioni a scrutinio segreto.*

5 *Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità di voti nel primo turno la votazione può essere ripetuta al massimo due volte. In caso di parità di voti nel terzo turno la decisione sarà presa mediante sorteggio.*

6 *Per le seguenti decisioni è necessario disporre del consenso di almeno due terzi dei membri presenti:*

- a) la decisione in merito a modifiche degli statuti*
- b) la decisione in merito allo scioglimento dell'associazione e alla liquidazione del patrimonio di quest'ultima*
- c) la decisione in merito alla fusione con un'altra persona giuridica esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico*
- d) l'approvazione di modifiche del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDSOCIAL.*

7 *In caso di elezioni, nel primo turno di scrutinio occorre la maggioranza assoluta, nel secondo e nel terzo la maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità di voti al terzo turno la decisione sarà presa mediante sorteggio.*

8 In occasione di votazioni ed elezioni per la determinazione delle maggioranze non verranno considerate né astensioni né schede bianche o nulle.

9 In occasione dell'assemblea dei membri, i membri del Comitato non hanno il diritto di voto. Essi partecipano all'assemblea dei membri con voto consultivo.

10 L'assemblea dei membri decide unicamente in merito ad affari indicati sull'elenco definitivo delle trattande, come da invito.

11 Sulle negoziazioni, le decisioni e le elezioni è tenuto un verbale.

12 L'approvazione scritta di una proposta da parte di tutti i membri è equiparata a una decisione dell'assemblea dei membri.

B. Comitato

Art. 12 Composizione del Comitato

1 Il Comitato è l'organo strategico dell'associazione.

2 L'associazione è composta di almeno 6 e al massimo 10 membri. Essa è costituita per metà da:

- rappresentanti di SAVOIRSOCIAL*
- rappresentanti delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale.*

La direttrice/il direttore del FFP FONDSOCIAL partecipa alle sedute di Comitato con voto consultivo.

3 Nella composizione del Comitato occorre tener conto della rappresentanza delle diverse regioni linguistiche.

4 La/il presidente e gli altri membri del Comitato sono eletti dall'assemblea dei membri su proposta delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale risp. di SAVOIRSOCIAL.

5 Per il resto il Comitato si autocostruisce.

Esso designa una/un vicepresidente tra i propri membri. Se la presidenza è esercitata da una/un delegata/o di SAVOIRSOCIAL, il seggio di vicepresidente spetta a una/un delegata/o delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale. Se la presidenza è esercitata da una/un delegata/o delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale, il seggio di vicepresidente spetta a una/un delegata/o di SAVOIRSOCIAL.

6 La durata della carica è tre anni. Una rielezione è possibile a due riprese.

7 Quando un membro del Comitato lascia il proprio incarico anzitempo, il Comitato può designare un sostituto fino alla prossima assemblea ordinaria dei membri.

Art. 13 Mansioni del Comitato

Al Comitato competono tutti gli affari che non sono espressamente riservati, per legge o per statuto, a un altro organo. Esso ha in particolare le seguenti mansioni e competenze:

- a) designazione dell'organo amministrativo e nomina della/del direttrice/direttore del Fondo*
- b) determinazione periodica della parte destinata alla costituzione di riserve*
- c) decisione in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni dell'organo amministrativo*
- d) verifica annuale dei tassi di contribuzione e se del caso adeguamento dei medesimi all'indice nazionale dei prezzi al consumo*
- e) su richiesta dei membri decisione sul versamento di contributi finanziari supplementari per misure (prestazioni)*
- f) approvazione del preventivo e sorveglianza dell'organo amministrativo*
- g) convocazione e organizzazione dell'assemblea dei membri*
- h) rappresentanza dell'associazione verso l'esterno*
- i) ammissione ed esclusione di membri.*

Art. 14 Organizzazione e presa di decisioni del Comitato

1 Il Comitato si riunisce su invito della/del presidente o, in caso di impedimento, della/del vicepresidente. Esso si riunisce ogni qualvolta lo richiedono gli affari, di regola però tre volte all'anno.

2 Ulteriori sedute di Comitato si terranno su richiesta di almeno tre membri del medesimo. La richiesta va indirizzata alla/al presidente, indicando i motivi. La seduta deve aver luogo entro due mesi dalla ricevuta della richiesta scritta motivata.

3 Il Comitato è atto a deliberare alla presenza della maggioranza dei propri membri.

4 A ogni membro di Comitato spetta un voto. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti emessi.

5 In caso di parità di voti alla/al presidente o in caso di assenza alla/al vicepresidente spetta il voto decisivo.

6 Le decisioni possono essere prese tramite circolare a meno che almeno tre membri di Comitato chiedano la discussione orale. Per la presa di decisioni tramite circolare la maggioranza dei membri aventi diritto di voto devono approvare la richiesta entro i termini stabiliti.

7 Sulle negoziazioni e le decisioni è tenuto un verbale.

8 Ulteriori disposizioni concernenti la conduzione, l'organizzazione, le mansioni e le competenze (finanziarie) del Comitato sono contenute nel Regolamento esecutivo del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL.

C. Ufficio di revisione

Art. 15 Ufficio di revisione indipendente

L'assemblea dei membri elegge un ufficio di revisione indipendente per un mandato di 3 anni. A quest'ultimo compete il controllo annuale della contabilità, del bilancio e del conto economico. Esso allestisce un rapporto all'attenzione degli organi dell'associazione.

D. Organo amministrativo

Art. 16 Organo amministrativo

1 L'organo amministrativo dà esecuzione al Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL nell'ambito delle proprie competenze. Esso delibera in materia di:

- a) subordinazione di un'azienda al fondo*
- b) determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento*
- c) esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.*

2 L'organo amministrativo è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni ai sensi del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL, dell'amministrazione e della contabilità.

3 La direttrice/il direttore partecipa alle sedute di Comitato e all'assemblea dei membri con voto consultivo.

4 Ulteriori disposizioni concernenti la conduzione, l'organizzazione, le mansioni e le competenze (finanziarie) dell'organo amministrativo sono contenute nel Regolamento esecutivo del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL.

IV. Finanze e responsabilità

Art. 17 Mezzi finanziari/ Entrate

1 *Quale anno di conteggio s'intende l'anno civile.*

2 *L'associazione dispone delle seguenti entrate:*

- *Entrate da prestazioni di servizio*

3 *Ulteriori disposizioni concernenti le finanze sono contenute nel Regolamento esecutivo del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL.*

Art. 18 Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio della medesima. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

V. Firma

Art. 19 Diritto di firma

L'associazione è vincolata unicamente mediante la firma collettiva a due. Il diritto di firma è disciplinato nel Regolamento esecutivo del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL.

VI. Disposizioni finali

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

1 *L'assemblea dei membri decide in merito allo scioglimento dell'associazione in occasione della seduta appositamente indetta a tale scopo.*

2 *Lo scioglimento necessita di una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

3 *Se l'assemblea dei membri non incarica liquidatori particolari, il Comitato esegue la liquidazione. Le competenze degli organi rimangono integralmente in vigore anche durante la liquidazione dell'associazione.*

4 *Se l'associazione si scioglie nel corso della fusione con un'altra associazione con scopi simili, l'assemblea dei membri decide le relative modalità precise.*

5 Una fusione è possibile unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico.

6 Dopo lo scioglimento l'utile e il capitale saranno devoluti obbligatoriamente a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esente da imposte grazie al proprio scopo di utilità pubblica o scopo pubblico.

Art. 21 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli decisi dall'assemblea costitutiva dell'associazione FFP FONDSOCIAL a Olten in data 27 novembre 2013 ed entrano in vigore da subito.

Olten, 24 aprile 2018



Esther Müller
Presidente



Jutta Vallone
Vicepresidente

Allegato

Trägerorganisationen des Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich

Les organisations suivantes constituent l'organe responsable du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

I membri della gestione del fondo per la formazione professionale per il settore sociale

November 2021/ Novembre 2021/ Novembre 2021

Name, Nom, Nome	Kanton, Canton, Cantone
<i>SAVOIRSOCIAL, Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales</i>	CH
<i>Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe St. Gallen</i>	AI / AR / FL / SG
<i>Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau AG</i>	AG
<i>OdA Soziales Bern</i>	BE (d)
<i>Organisation du monde du travail bernoise francophone santé-social</i>	BE (f)
<i>OdA Soziales beider Basel</i>	BS / BL
<i>Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social du canton de Fribourg</i>	FR
<i>Organisation du monde du travail santé-social Genève</i>	GE
<i>OdA Gesundheit und Soziales Graubünden</i>	GR
<i>Organisation du monde du travail jurassienne Santé-Social</i>	JU
<i>Zentralschweizer Organisation der Arbeitswelt Soziales</i>	LU / NW / OW / SZ / UR / ZG / GL
<i>Organisation du monde du travail Neuchâtel Santé-Social</i>	NE
<i>Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen</i>	SH
<i>Stiftung OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn</i>	SO
<i>Associazione per la Formazione nelle strutture et gneli istituti sociali del Cantone Ticino (FORMAS)</i>	TI
<i>Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau</i>	TG
<i>Espace santé-social Vaud</i>	VD
<i>Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais</i>	VS
<i>Organisation der Arbeitswelt Soziales Zürich</i>	ZH